



COMUNE DI TERRACINA
(Provincia di Latina)

Settore Welfare Abitativo, Politiche Sociali, Scolastiche e
Trasporto Scolastico

**BANDO GENERALE PER LA FORMAZIONE DI UNA GRADUATORIA
FINALIZZATA ALL'ASSEGNAZIONE IN LOCAZIONE DEGLI ALLOGGI DI
EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA DESTINATI ALL'ASSISTENZA
ABITATIVA**

(Legge regionale n. 12 del 6.8.1999 e ss.mm.ii. e R.r. n. 2/2000 e ss.mm.ii.)

Il Dirigente del Dipartimento V

Visto l'art. 95 del D.P.R., n. 616, del 24.7.1977 e ss.mm.ii.;
Vista la Legge Regionale, n. 12, del 6.8.1999 e ss.mm.ii.;
Visto il Regolamento Regionale, n. 2 del 20.09.2000 e
ss.mm.ii.; Vista la Legge Finanziaria Regionale, n.27, del
28/12/2006; Vista la Legge Regionale, n. 11, del 19/07/2007;
Visto il Regolamento Regionale n. 2/2008;
Vista la Deliberazione della Giunta Municipale, n. 9 del 23/01/2026 di
approvazione del Bando Generale e del modello di domanda allegato;

RENDE NOTO

l'indizione del Bando per l'assegnazione in locazione degli alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica destinati all'assistenza abitativa, costruiti, acquisiti o comunque che si renderanno disponibili nel territorio del Comune di Terracina.

Per la partecipazione al concorso gli interessati devono essere in possesso dei seguenti requisiti all'atto della presentazione della domanda:

Art. 1

(Requisiti per la partecipazione)

- a) cittadinanza italiana o di uno Stato aderente all'Unione Europea o di altro Stato non aderente all'Unione Europea, sempre che, in tale ultimo caso, il richiedente sia in possesso della carta o permesso di soggiorno, almeno biennale, di cui all'art. 27 della legge 189/2002 e ss.mm.ii. ed eserciti una regolare attività di lavoro subordinato o di lavoro autonomo (art.38 della Legge n.40/1998 e ss.mm.ii.);
- b) residenza anagrafica o attività lavorativa, esclusiva o principale, nel Comune di Terracina, salvo che si tratti di lavoratori emigrati all'estero, per i quali è ammessa la partecipazione per un solo Comune del territorio nazionale;
- c) mancanza di titolarità, del richiedente o di altro componente del suo nucleo familiare, del diritto di proprietà, uso, usufrutto o abitazione, su di un alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare, nell'ambito territoriale del Comune di Terracina e nel Comune di residenza, qualora diverso da quello in cui si svolge l'attività lavorativa esclusiva o principale e, comunque, nell'ambito del territorio nazionale, su beni patrimoniali di valore complessivo superiore a quello stabilito ai sensi dell'art. 21 del Regolamento Regionale 20.9.2000, n. 2;

- d) assenza di precedente assegnazione in locazione di un alloggio di edilizia residenziale pubblica ovvero in proprietà originaria o derivata, immediata o futura, di alloggio realizzato con i contributi pubblici e di non aver goduto di finanziamenti pubblici agevolati, in qualunque forma concessi dallo Stato o da Enti Pubblici, sempre che, l'alloggio non sia divenuto inutilizzabile o sia perito senza dar luogo al risarcimento del danno oppure non sia stato espropriato per pubblica utilità;
- e) reddito annuo complessivo del nucleo familiare non superiore al limite per l'accesso all'edilizia residenziale pubblica, destinata all'assistenza abitativa, stabilito dalla Regione Lazio e vigente al momento della presentazione della domanda di partecipazione al Bando di concorso, determinato ai sensi dell'art. 21 della Legge 5.8.1978, n. 457 e ss.mm.ii.;
- f) non avere il richiedente, né altro componente il nucleo familiare, ceduto in tutto o in parte, fuori dai casi previsti dalla legge, l'alloggio eventualmente assegnato in precedenza in locazione semplice;
- g) non aver il richiedente, né altro componente il nucleo familiare, abusivamente occupato un alloggio di E.R.P, fatto salvo quanto stabilito dall'art.15, comma 4, del Regolamento Regionale n.2/2000 e ss.mm.ii.;
- h) per tutti i componenti, del nucleo familiare richiedente, assenza di condanne con sentenza definitiva o decreto di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per un reato da cui derivi, come pena accessoria, l'incapacità a contrarre con la pubblica amministrazione ovvero avvenuta esecuzione della relativa pena;

2. Ai fini del possesso del requisito di cui al comma 1, lettera c), non si considerano i diritti di proprietà o altri diritti reali di godimento relativi alla casa coniugale in cui risiedono i figli, se quest'ultima è assegnata, in sede di separazione personale o divorzio, al coniuge e, pertanto, non è nella disponibilità del soggetto richiedente.

Art. 2
(Requisiti per l'assegnazione)

- 1) I requisiti, di cui all'art. 1, devono essere posseduti dal richiedente e, limitatamente a quelli previsti alle lettere c-d-f-g-h, anche dagli altri componenti il nucleo familiare, sia al momento dell'assegnazione, che in costanza di rapporto locativo.
- 2) Il requisito, di cui alla lettera e), dell'art. 1, deve permanere alla data dell'assegnazione con riferimento al limite vigente a tale data.

Art. 3
(Definizione di nucleo familiare)

- 1) Ai fini del presente Bando, per nucleo familiare si intende la famiglia costituita da una persona sola ovvero dai coniugi, dalle parti delle unioni civili o dai conviventi di fatto, dai figli legittimi riconosciuti, adottivi, affiliati nonché dagli affidati, per il periodo effettivo dell'affidamento, con loro conviventi. Fanno, altresì, parte del nucleo familiare, gli ascendenti, i discendenti, i collaterali fino al terzo grado, purché la stabile convivenza con il richiedente duri, ininterrottamente, da almeno due anni alla data di presentazione della domanda e sia dimostrata nelle forme di legge.

- 2) Sono considerati componenti del nucleo familiare anche persone non legate da vincoli di parentela, purché la convivenza abbia carattere di stabilità, sia finalizzata alla reciproca assistenza morale e materiale, sia stata instaurata da almeno quattro anni, alla data di presentazione della domanda e sia dimostrata anagraficamente nelle forme di legge.
- 3) Le persone coniugate e non legalmente separate a norma di legge, in costanza del rapporto, non possono far parte di altri nuclei familiari.
- 4) In deroga alle disposizioni, di cui all'art. 11, della Legge Regionale n.12/99, possono partecipare al concorso per l'assegnazione di alloggi, autonomamente rispetto al nucleo familiare, di cui anagraficamente fanno parte:
 - a) i figli coniugati, parti delle unioni civili o conviventi di fatto;
 - b) i nubendi che, alla data di presentazione della domanda, abbiano effettuato le pubblicazioni del matrimonio e lo contraggano, prima dell'assegnazione dell'alloggio;
 - c) le persone sole, con almeno un figlio a carico.

*Art. 4
(Reddito)*

- 1) Per reddito complessivo, si intende la somma dei redditi, dichiarati al lordo delle imposte e al netto dei contributi previdenziali e degli assegni familiari, percepiti da tutti i componenti il nucleo familiare.
- 2) Concorre al reddito complessivo imponibile lordo, quello del coniuge non legalmente separato, l'assegno periodico di mantenimento, percepito dal coniuge separato o divorziato, ad esclusione di quello destinato al mantenimento dei figli. Vanno, comunque, considerati tutti gli emolumenti, indennità, pensioni, sussidi, a qualsiasi titolo percepiti, compresi quelli esentasse.
- 3) Contribuiscono, altresì, alla determinazione del reddito complessivo la somma dei valori relativi alle seguenti componenti:
 - a) fabbricati, il cui valore è dato dall'imponibile definito ai fini dell'imposta comunale immobiliare (IMU), cui sono applicati le rivalutazioni ed i moltiplicatori, previsti dalla normativa vigente, riferito all'anno precedente quello di presentazione della domanda di assegnazione o di aggiornamento, o a quello in cui si effettua l'accertamento, previsto dall'art. 14, del Regolamento regionale 2/2000 e ss.mm.ii.;
 - b) terreni edificabili, il cui valore è dato dal valore commerciale, relativo all'anno precedente a quello di presentazione della domanda di assegnazione o di aggiornamento, o a quello in cui si effettua l'accertamento previsto, dall'art. 14, del Regolamento Regionale 2/2000 e ss.mm.ii.;
 - c) terreni agricoli non destinati all'uso dell'impresa agricola, non direttamente coltivati, non gestiti in economia, da imprenditori agricoli a titolo principale. Il valore è dato dall'imponibile, definito ai fini dell'imposta IMU, cioè il reddito dominicale, a cui sono applicati le rivalutazioni ed i moltiplicatori riferiti all'anno precedente a quello di presentazione della domanda di assegnazione o di aggiornamento o a quello in cui si effettua l'accertamento previsto, dall'art. 14, del Regolamento Regionale 2/2000 e ss.mm.ii.;
- 4) L'indennità di accompagnamento non deve essere dichiarata.
- 5) Il limite massimo di reddito annuo complessivo, per l'accesso all'edilizia residenziale pubblica, è fissato dalla Regione Lazio e, allo stesso, vengono attuate le decurtazioni previste, nell'articolo 21 della Legge 457/78 e ss.mm.ii.. Eventuali

modifiche al limite di reddito per l'accesso all'edilizia residenziale pubblica, effettuate dagli organismi preposti, sono da intendersi immediatamente recepite nel presente Bando.

- 6) Per familiari a carico si intende, ai sensi dell'art. 12 del T.U.I.R. (Testo Unico Imposte sui Redditi):
- a) il coniuge, non legalmente ed effettivamente separato, il convivente di fatto, l'altro membro dell'unione civile;
 - b) i figli, compresi quelli naturali riconosciuti, gli adottivi, gli affidati e affiliati;
 - c) i seguenti altri familiari, solo se convivono con il richiedente o se ricevono da lui un assegno alimentare, non risultante da provvedimenti dell'autorità giudiziaria:
 - genitori (anche adottivi);
 - ascendenti prossimi, anche naturali;
 - coniuge separato;
 - generi, nuore e suoceri;
 - fratelli e sorelle;
- il cui reddito, per ciascun componente, non deve essere superiore ai limiti in vigore al momento della presentazione della domanda.

Art. 5

(Modalità di presentazione della domanda di partecipazione)

- 1) Il modello di domanda è disponibile sul sito istituzionale del Comune di Terracina.
- 2) Sarà dichiarata inammissibile la domanda che utilizza un modello differente, rispetto a quello adottato dal Comune di Terracina.
- 3) La domanda di partecipazione al Bando, pena l'inammissibilità della stessa, dovrà:
 - a) essere compilata in ogni sua parte e debitamente sottoscritta a pagina 6;
 - b) essere spedita, in busta chiusa, con Raccomandata Postale o tramite Agenzia di recapito autorizzata, al seguente indirizzo: Comune di Terracina - Settore Welfare Abitativo - Politiche Sociali, Scolastiche e Trasporto Scolastici – P.zza Municipio n. 1- 04019, con l'indicazione "DOMANDA PER ASSEGNAZIONE ALLOGGIO DI ERP" ovvero tramite pec all'indirizzo posta@pec.comune.terracina.lt.it ;
 - c) avere la dichiarazione Anagrafico - Reddituale, di cui alla pagina 3, del modello di domanda, debitamente compilata;
 - d) contenere copia del documento d'identità valido del richiedente e, per gli stranieri extracomunitari, copia del permesso/carta di soggiorno almeno biennale in corso di validità; copia del contratto di lavoro ovvero, in caso di svolgimento di attività di impresa, arte o professione, che dimostri un reddito annuo individuale di almeno € 6.098,00 come previsto dal D.Lgs. 30/2007;
 - e) per i non residenti, avere allegata specifica dichiarazione del datore di lavoro o altra idonea documentazione, che comprovi lo svolgimento di attività lavorativa a tempo indeterminato, esclusiva o principale, nel Comune di Terracina;
 - f) nel caso di lavoratori emigrati, avere allegata specifica dichiarazione, da effettuarsi presso i Consolati, circa la volontà di presentare la domanda per il solo Comune di Terracina.
- 4) Il timbro apposto dall'Ufficio Postale e/o la ricevuta di consegna delle Agenzie di recapito autorizzate, ovvero ricevuta di consegna pec, farà fede del rispetto della data di presentazione della domanda.

- 5) Il Bando ed il modello di domanda possono essere scaricati dal sito del Comune di Terracina: www.posta@pec.comune.terracina.lt.it .
- 6) Alla domanda dovrà essere applicata una marca da bollo del valore di Euro 16,00, le eventuali integrazioni e/o aggiornamenti, alla domanda presentata, saranno esenti da tale imposta.
- 7) Il presente Bando non ha termini per la presentazione delle domande.

Art. 6
(Condizioni che danno luogo a punteggio)

- 1) I partecipanti al concorso, per poter ottenere il punteggio, dovranno barrare, nel modello di domanda, le categorie corrispondenti alla condizione in cui si trova il proprio nucleo familiare, secondo il seguente schema:
- 2) Non sono cumulabili i punteggi delle condizioni appartenenti alla stessa categoria.
- 3) Non sono altresì cumulabili tra loro le condizioni di cui alle lettere A), F), I) e L).

Lettera A	Richiedenti in carico ai Servizi Sociali del Comune di Terracina da almeno sei mesi dalla data di presentazione della domanda, la cui condizione di senza fissa dimora, sia comprovata da specifica relazione tecnica dei Servizi Sociali, e che presentino un grave disagio abitativo determinato da sistemazioni provvisorie in baracche, roulotte, garage o in altri manufatti impropri, cioè privi dei servizi essenziali ovvero che alloggino in centri di raccolta, dormitori pubblici o comunque in ogni altro locale, procurati a titolo provvisorio da organi, enti e associazioni di volontariato, riconosciute ed autorizzate, preposti all'assistenza pubblica.	PUNTI 20
Lettera B	Richiedenti che facciano parte di un nucleo familiare in cui uno o più componenti (coniugi o figli) o, comunque, altre unità conviventi fiscalmente a carico del richiedente, non siano in grado di compiere gli atti quotidiani della vita, e siano dichiarati portatori di handicap grave, ai sensi della Legge 104/92 (art. 3 co. 3) e ss.mm.ii..	PUNTI 12
	Richiedenti che facciano parte di un nucleo familiare in cui uno o più componenti (coniugi o figli) o, comunque, altre unità conviventi fiscalmente a carico del richiedente, risultino affetti da menomazioni di qualsiasi genere che comportino una diminuzione permanente della capacità lavorativa compresa tra <u>il 67% e il 99%</u> certificata, ai sensi della normativa vigente.	PUNTI 15
	Richiedenti che facciano parte di un nucleo familiare in cui uno o più componenti (coniugi o figli) o, comunque, altre unità conviventi fiscalmente a carico del richiedente, risultino affetti da menomazioni di qualsiasi genere che comportino una diminuzione permanente della capacità lavorativa al 100% certificata, ai sensi della normativa vigente.	PUNTI 18
Lettera C	Richiedenti che facciano parte di un nucleo familiare in cui, alla data di presentazione della domanda, tutti i componenti abbiano superato i 67 anni di età.	PUNTI 6

Lettera D	Richiedenti che facciano parte di un nucleo familiare: con almeno tre figli fiscalmente a carico.	PUNTI 7
2	con oltre 3 figli, fiscalmente a carico.	8

Lettera E	Richiedenti che facciano parte di un nucleo familiare: composto da persone sole, con almeno un figlio fiscalmente a carico.	PUNTI
1		10
2	costituito da non oltre 3 anni alla data di presentazione della domanda, ovvero la cui costituzione sia prevista entro il termine massimo di un anno dalla stessa data qualora nessuno dei due componenti della coppia abbia superato i 35 anni di età.	8
3	Nucleo composto da una sola persona.	4

Lettera F	Richiedenti che abitino, da almeno un anno dalla data di presentazione della domanda, con il proprio nucleo familiare in alloggio che presenta affollamento. <i>Si ha affollamento quando il rapporto vano/abitante è di 1 a 2. Il numero dei vani si determina dividendo la superficie residenziale utile per 14 mq., al netto della superficie del 20% per aree accessorie e di servizio.</i> Allegare relazione rilasciata dal Tecnico del Comune di Terracina in servizio presso l'Ufficio Casa del Dipartimento V. Tale Condizione non è cumulabile con le condizioni di cui alle lettere A, I e L	PUNTI 8
Lettera G	Richiedenti che abitino, con il proprio nucleo familiare, in uno stesso alloggio con altro o più nuclei familiari, da almeno un anno dalla data di presentazione della domanda.	PUNTI 6

Lettera H	Richiedenti che abitino, con il proprio nucleo familiare, da almeno un anno alla data di presentazione della domanda in un alloggio, il cui stato di conservazione e manutenzione (allegare relazione rilasciata dal Tecnico del Comune di Terracina in servizio presso l'ufficio casa del dipartimento V), ai sensi della normativa vigente, risulti:	PUNTI
1	SCADENTE ovvero privo dei servizi igienici	10
2	MEDIOCRE	6

Lettera I	Richiedenti che hanno abbandonato l'alloggio ovvero che dovranno abbandonarlo a seguito di ordinanza di sgombero o, comunque, di provvedimento, per motivi di pubblica utilità, emessi da non oltre 3 anni alla data di presentazione della domanda, oppure a seguito di ordinanza, sentenza esecutiva o verbale di conciliazione giudiziaria di sfratto esecutivo, emesso da non oltre 3 anni alla data di presentazione della domanda e per le seguenti motivazioni di sfratto: 1) necessità del proprietario, 2) finita locazione. Rientrano pure in questa condizione i soggetti che hanno abbandonato l'alloggio ovvero che dovranno abbandonarlo a causa di collocamento a riposo, nel caso di alloggio di servizio. N.B. Non sono considerati gli sfratti per morosità a meno che si tratti di morosità incolpevole valutata dal competente Ufficio del Comune di Terracina.	PUNTI 10
	Tale Condizione non è cumulabile con le condizioni di cui alle lettere A, F e L	

Lettera L	Richiedenti che abitino con il proprio nucleo familiare in un alloggio il cui canone annuo, risultante dal contratto di locazione registrato ovvero dal mod. F/23 (tassa di registrazione annuale), esclusi gli oneri accessori ed al netto degli eventuali contributi di cui all'art. 11, della Legge 431/98 e ss.mm.ii. (contributi affitti), incida sul reddito annuo complessivo familiare, desunto dall'ultima dichiarazione dei redditi:	PUNTI
1	in misura non inferiore ad 1/3	10
2	in misura non inferiore ad 1/5	8
3	in misura non inferiore ad 1/6	6
	Tale Condizione non è cumulabile con le condizioni di cui alle lettere A, F, I	

Lettera M	Richiedenti il cui reddito annuo complessivo, desunto dall'ultima dichiarazione dei redditi:	PUNTI
1	risulti non superiore all'importo di una pensione minima I.N.P.S.	6
2	derivi per almeno il 90% da lavoro dipendente o da pensione	3

Lettera N	Richiedenti	PUNTI
1	i cui nuclei familiari siano composti da profughi.	4
2	emigrati italiani all'estero che intendono rientrare in Italia.	2

Lettera O	Richiedenti che, alla data di presentazione della domanda, risiedano anagraficamente nel Comune di Terracina, da almeno:	PUNTI
	20 anni ed oltre	6
	15 anni	4
	10 anni	2
	5 anni	1

Art. 7

(Documentazione occorrente per la verifica delle condizioni e l'attribuzione del punteggio)

Ai fini della valutazione e verifica delle condizioni, di cui all'art.6, pena la non attribuzione del relativo punteggio, dovrà essere allegata idonea e specifica documentazione, come indicata nel modello di domanda.

Art. 8

(Formazione della graduatoria)

- 1) Le domande trasmesse con le modalità di cui all'art. 5 saranno raccolte in due semestralità:
I semestralità - per le domande trasmesse dal 1º gennaio al 30 giugno;
II semestralità - per le domande trasmesse dal 1º luglio al 31 dicembre.
- 2) Ad ogni domanda verrà assegnato un punteggio determinato dalla sommatoria delle condizioni richieste.
- 3) Al richiedente verrà comunicato l'esito dell'istruttoria della domanda con il relativo punteggio provvisorio attribuito.
- 4) Avverso l'attribuzione del punteggio provvisorio, di cui al punto 3, il richiedente può presentare ricorso amministrativo alla Commissione Comunale Assegnazione Alloggi, a mezzo raccomandata ovvero pec o tramite agenzia autorizzata all'inoltro, da indirizzare alla citata Commissione, presso il Comune di Terracina, entro 5 (cinque) giorni lavorativi dalla data di ricezione della comunicazione stessa. Faranno fede il timbro postale della data di spedizione o la ricevuta dell'avvenuta consegna di pec.
- 5) Le domande pervenute durante le semestralità, di cui al punto 1, andranno a formare graduatorie distinte in base alla numerosità del nucleo familiare secondo gli standard di cui all'art. 12 del Regolamento Regionale 2/2000:
 - a) Nuclei familiari di una o due persone (coniugi, conviventi di fatto, parti delle unioni civili), per i quali sono assegnabili alloggi non superiori a 45 mq e, comunque, con una sola camera da letto;
 - b) Nuclei familiari di due (genitore e figlio/a) o tre persone, per i quali sono assegnabili alloggi da 45 mq fino a 60 mq e, comunque, con una camera da letto ed una cameretta;
 - c) Nuclei familiari di 4 persone, per i quali sono assegnabili alloggi da 60 mq e fino a 75 mq e, comunque, con almeno due camere da letto;
 - d) Nuclei familiari di 5 o più persone, per i quali sono assegnabili alloggi superiori a 75 mq con almeno tre camere da letto.I nuclei familiari, in cui almeno uno dei componenti sia in condizione certificata di invalidità con necessità di assistenza continua, nella presunzione della necessità di maggior spazio per ospitare, anche temporaneamente, l'assistente familiare e/o adattare l'immobile alle necessità dell'invalido, possono specificare in domanda tale condizione. In questo caso, il nucleo familiare sarà collocato nella graduatoria relativa allo standard immediatamente superiore a quello previsto al punto 5) del presente articolo.
- 6) Tali graduatorie sono pubblicate entro il 31 maggio per le domande presentate nel secondo semestre ed entro il 30 novembre per le domande presentate nel primo semestre.

- 7) Le graduatorie verranno formulate in base al punteggio attribuito alla domanda secondo il seguente ordine:
- la sommatoria dei punteggi delle condizioni riconosciute;
 - anzianità di presentazione della prima domanda, prendendo come riferimento il numero di protocollo ad essa attribuito;

Art. 9
(Aggiornamento della graduatoria)

- 1) Le graduatorie, di cui all'art. 8, sono aggiornate con cadenza semestrale mediante:
 - a) L'inserimento di nuove domande pervenute nel semestre di riferimento;
 - b) La variazione, su istanza di parte, delle condizioni prese a riferimento per l'inserimento nella precedente graduatoria;
 - c) Le modifiche d'ufficio, conseguenti alla rilevazione di mutate condizioni dei richiedenti.
- 2) I richiedenti, che non presenteranno istanza di variazione, saranno mantenuti in graduatoria con il punteggio già attribuito.

Art. 10
(Assegnazione degli alloggi)

- 1) In caso di disponibilità di un alloggio, il Comune provvede all'assegnazione dell'alloggio stesso, secondo l'ordine risultante dalla graduatoria, vigente al momento dell'assegnazione, tenendo conto degli standard, di cui al punto 5), dell'art. 8, del presente bando.
- 2) Il provvedimento di assegnazione è preceduto dalla verifica del mantenimento dei requisiti per l'accesso, stabiliti nell'art. 2, nonché del mantenimento delle condizioni dichiarate al momento di presentazione della domanda e delle eventuali istanze di aggiornamento.

Art. 11
(Entrata in vigore)

Il presente Bando entra in vigore il 4 Febbraio 2026.

Art. 12 (Trattamento dei dati personali)

I dati personali, forniti dal richiedente, ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e ss.mm.ii., saranno trattati per le finalità inerenti il procedimento di assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica, di cui al presente Bando. I dati forniti saranno trattati sia utilizzando mezzi elettronici o comunque automatizzati, sia mezzi cartacei e potranno essere utilizzati al fine della verifica dell'esattezza e della veridicità delle dichiarazioni rilasciate. I soggetti, cui si riferiscono i dati personali, ai sensi dell'art. 7, del succitato D.Lgs., possono esercitare in ogni momento i diritti di accesso, rettifica, aggiornamento e integrazione, rivolgendo le relative richieste all'Ufficio Casa.

Art. 13
(Disposizione transitoria)

La graduatoria sarà formulata, in sede di prima applicazione, sulla base delle domande presentate, entro il 30 Aprile 2026 e resterà in vigore fino alla data di approvazione della prima graduatoria, formulata in base alle disposizioni contenute nel presente Bando.

*Art. 14
(Norma finale)*

Per quanto non contemplato nel presente Bando, si fa riferimento alla Legge Regionale n. 12/99 e ss.mm.ii. ed al Regolamento Regionale n. 2/2000 e ss.mm.ii.

Il Dirigente del Dipartimento V
(*) dott.ssa Immacolata PIZZELLA

(*) il presente documento è firmato digitalmente ai sensi e per gli effetti di cui agli artt.20,comma 3, e 21 del D.Lgs 7 marzo 2005, n.82.